COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.11.2004
COM(2004) 742 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con lettera del 18 giugno 2004, le autorità britanniche hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di continuare ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico (CCL), conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE[1]. Per disporre dei dati necessari alla valutazione della domanda, con lettera del 13 luglio la Commissione ha chiesto un complemento di informazione, fornito dalle autorità britanniche il 10 agosto 2004.

Il Regno Unito ha introdotto la CCL il 1° aprile 2001. Secondo le autorità britanniche, l'imposta è destinata a favorire l'efficienza energetica e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore non domestico. Si applica al gas, al carbone, all'elettricità e al GPL (per il riscaldamento) utilizzati nelle imprese e nel settore pubblico. Per favorire le buone pratiche ambientali, è stata prevista una serie di esenzioni. Sono esenti i combustibili solidi[2] di valore inferiore a 15 GBP/t, come i rifiuti e i residui mescolati dell'industria carboniera e del coke. Si tratta di uno sgravio di portata limitata, introdotto contemporaneamente all'imposta nell'aprile 2001 per motivi ambientali, cioè per favorire l'uso di combustibili solidi di qualità inferiore che altrimenti rischiavano di essere inviati nelle discariche.

La direttiva 2003/96/CE ha imposto la tassazione di questi combustibili agli Stati membri che non la prevedevano.

Le autorità britanniche considerano che se l'esenzione fosse abolita, i combustibili meno pregiati sarebbero tassati alla stessa aliquota del carbone e del coke (11,70 GBP/t). Il prezzo medio del carbone meno pregiato è pari a 2,10 GBP/t, rispetto ad una media di 28 GBP/t per il carbone di qualità normale. Applicando a questi combustibili l'aliquota piena della CCL, se ne moltiplicherebbe il prezzo di più di sei volte e li si escluderebbe dal mercato, destinandoli alle discariche. Anche introducendo un'aliquota ridotta e applicando l'aliquota minima EPD, il prezzo dei combustibili solidi meno pregiati sarebbe più che raddoppiato; ancora una volta ciò comporterebbe la loro esclusione dal mercato e l'invio in una discarica. Questi materiali sono stati esentati dall'imposta britannica sulle discariche sin dalla sua introduzione.

Qualunque produttore di un altro Stato membro può importare questi prodotti e beneficiare dell'esenzione.

Questa politica si basa su principi obiettivi ed è attuata attraverso un quadro strutturato. In quanto tale, questa esenzione fa parte del sistema generale. Più in particolare, è nella natura e nella logica dell'imposta (che è un'imposta sull'energia) esentare prodotti di potere calorifico così scarso. Le aliquote della CCL si basano sul contenuto energetico dei combustibili, e i combustibili solidi di scarto hanno un contenuto energetico di gran lunga inferiore a quello

---

[1] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.04.2004, pag. 100).

[2] L'espressione "combustili solidi" si riferisce esclusivamentre al carbone e alla lignite, al coke e al semicoke di carbone o lignite e al coke di petrolio.

dei combustibili solidi normali. È ancora nella natura degli obiettivi ambientali dell'imposta agevolare l'uso di questi materiali piuttosto che favorirne l'invio in una discarica.

L'esensione è limitata alle imprese che vendono combustibili solidi meno pregiati e non dovrebbe incidere molto sulla concorrenza e sugli scambi. Le autorità britanniche ritengono che soltanto poche imprese (meno di dieci) vendano questi materiali e che tutte beneficino dell'esenzione. Per l'Erario britannico, il costo annuo dello sgravio attualmente applicato si aggira per tutto il settore intorno alle 100.000 GBP. Inoltre, qualsiasi criterio di selezione applicato a questa esenzione sarebbe compatibile con la natura del sistema britannico. Le autorità britanniche concludono, di conseguenza, che questa misura non è un aiuto di Stato.

2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni di accisa supplementari per particolari considerazioni di ordine politico.

Le esenzioni richieste ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE devono essere esaminate per valutarne la conformità alle politiche comunitarie.

Questa esenzione fiscale favorisce l'utilizzazione di combustibili solidi meno pregiati per la produzione di energia, evitando che siano inviati nelle discariche. Anche se l'uso di questi combustili per la produzione di energia sarebbe in effetti preferibile all'invio in discarica da un punto di vista di politica ambientale, un approccio corretto, conforme al principio "chi inquina, paga", consisterebbe nell'applicare un'aliquota di tassazione inferiore ai combustibili solidi meno pregiati, in base al loro contenuto energetico. Pertanto, un'esenzione totale non è né nella natura, né nella logica del sistema. Tenuto conto, tuttavia, della qualità e del contenuto energetico variabili di questi materiali e delle conseguenti difficoltà nel fissare un'aliquota di tassazione esatta, nonché dell'esiguità degli importi in questione, un'esenzione totale può essere accettabile come misura temporanea.

Di conseguenza, la misura richiesta deve avere durata limitata. L'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2003/96/CE stabilisce un periodo di validità massimo di sei anni per siffatte misure. L'esenzione per i combustibili solidi meno pregiati potrebbe quindi essere applicata fino al 2010. Questo lasso di tempo permetterà alle autorità britanniche di rivalutare l'utilità dell'esenzione dall'imposta sulle discariche alla luce dell'obiettivo politico consistente nel favorire la valorizzazione energetica dei combustibili solidi meno pregiati.

Per quanto riguarda le norme relative agli aiuti di Stato, è opportuno rammentare che esse si applicano a prescindere dall'approvazione di qualsiasi esenzione d'accisa. Tenuto conto del fatto che il valore complessivo stimato dell'esenzione per tutti i beneficiari ammonta a 100.000 GBP, è in ogni caso improbabile che il valore dell'esenzione, per ogni beneficiario, superi il massimale indicato nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12

gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")[3].

3. DECISIONE

La Commissione propone che, in virtù dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio autorizzi il Regno Unito ad applicare fino al 1° gennaio 2010 un'esenzione fiscale a favore dei combustibili solidi meno pregiati.

[3] Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") *(*GU L 10 del 13.01.2001, pag. 30).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità,[4] in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,[5]

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 18 giugno 2004, le autorità britanniche hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di continuare ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico (CCL), conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2) Tale imposta è destinata a favorire l'efficienza energetica e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore non domestico. Si applica al gas, al carbone, all'elettricità e al GPL utilizzati per il riscaldamento nelle imprese e nel settore pubblico.

(3) Le esenzioni dalla CCL sono state introdotte per favorire le buone pratiche ambientali. Sono stati esentati dall'imposta i combustibili solidi di valore inferiore a 15 GBP/t, come i rifiuti e i residui mescolati dell'industria carboniera e del coke.

(4) La direttiva 2003/96/CE ha imposto la tassazione di questi combustibili agli Stati membri che non la prevedevano.
L'esenzione fiscale in questione favorisce l'utilizzazione dei combustibili solidi meno pregiati per la produzione di energia, evitando che siano inviati nelle discariche. Anche se l'uso di questi combustibili per la produzione di energia sarebbe in effetti preferibile all'invio in discarica da un punto di vista di politica ambientale, un

---

4 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.04.2004, pag. 100).

5 GU C […] del […9, pag. […]

approccio corretto, conforme al principio "chi inquina, paga", consisterebbe nell'applicare un'aliquota di tassazione inferiore ai combustibili solidi meno pregiati, in base al loro contenuto energetico. Tenuto conto, tuttavia, della qualità e del contenuto energetico variabili di questi materiali e delle conseguenti difficoltà nel fissare un'aliquota di tassazione esatta, nonché dell'esiguità degli importi in questione, un'esenzione totale può essere accettabile come misura temporanea. L'esenzione dovrebbe quindi avere durata limitata.

(5) Per l'Erario britannico, il costo annuo dello sgravio attualmente applicato si aggira per tutto il settore intorno alle 100.000 GBP. Se l'esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato, si applicano le normali regole. Lo sgravio risulta conforme al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") [6]. Tuttavia, se il beneficio per l'impresa fosse superiore al massimale definito nel regolamento summenzionato, occorrerebbe notificarlo alla Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [7].

(6) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare se esse non comportino distorsioni della concorrenza, se non ostacolino il funzionamento del mercato interno e se non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un'esenzione d'accisa a favore dei combustibili solidi meno pregiati, di valore, cioè, inferiore alle 15 GBP/t.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

---

6 GU L 10 del 13.01.2001, pag. 30.
7 GU L 83 del 27.03.1999 pagg. 1 – 9.